

R.G. n. 340-1/2023



Sent. 470/2024
Rep. 505/2024
Liq. Cont. 23/2024

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

così composto:

dott. Angela Coluccio Presidente
dott. Francesca Vitale giudice, rel.
dott. Fabio Miccio giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato **MICIELI ANTONIO** nato a Francavilla al Mare il 13/06/1957, residente in Roma, via Giovanni Lampariello n. 30, C.F. MCLNTN57H13D763M, assistito ai sensi dell'art 269 1° comma CCI dall'Avv.to Enrica Spangaro che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti e presso il cui studio in Tolmezzo (UD), via Q. Ermacora n. 4, ha eletto domicilio;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo

della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che l'odierno istante ha già presentato domanda di accesso al procedimento di ammissione alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale adito con decreto dell'11.01.2023 sul presupposto che l'oggetto della richiesta non fosse conforme al modello legale della liquidazione controllata, in ordine alla necessità che anche il conto corrente ad esso intestato rientrasse nel patrimonio liquidabile;

rilevato che, a fronte del suddetto rigetto del ricorso, l'istante ha nuovamente presentato domanda di accesso al procedimento di ammissione alla liquidazione controllata, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale adito con decreto del 15.02.2023 sul presupposto che *"la predeterminazione di un piano di liquidazione contenuta nel ricorso sia incompatibile con le modalità di esecuzione della liquidazione controllata, che presuppone l'acquisizione all'attivo della procedura di tutti i beni, ivi compresi crediti, del sovraindebitato- con le sole eccezioni di cui all'art. 268, comma 4, all'esito delle valutazioni condotte dagli organi della procedura nel corso della procedura- e senza alcuna predeterminazione del piano o delle modalità di liquidazione che costituiranno oggetto, in caso di apertura della procedura, del programma di liquidazione predisposto dal liquidatore ai sensi dell'art. 272 CII"*;

considerato che, presentato nuovamente ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata innanzi a codesto Collegio, il

debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa autonoma che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte rappresentando in particolare:

- di essere coniugato in regime di separazione dei beni ed avere un figlio da precedente matrimonio, per il quale non corrisponde più alcun emolumento a titolo di mantenimento;
- di essere stato titolare del diritto di proprietà per la quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile destinato a casa coniugale, trasferita in seguito alla ex moglie per la complessiva somma di € 45.000,00, operazione favorita anche in ragione della morosità che l'odierno ricorrente vantava titolo di mantenimento per il figlio, determinato dal Tribunale in € 600,00 mensili, per un totale di € 42.600,00 (cfr. doc.9, Relazione Gestore);
- che detta somma, acquisita dal trasferimento della quota relativa al citato immobile, è stata utilizzata dal sig. Micieli per il risanamento di debiti pregressi in favore dei creditori nei termini indicati nel ricorso cui la Relazione del Gestore rimanda:
 - "in data 30/01/2020: € 4.005,00 bonifico alla sig.ra Tiziana D'Angelo per restituzione prestito;*
- *in data 12/02/2020: € 458,71 versamento tramite bancomat a favore dell'Agenzia Entrate e Riscossione;*
- *in data 12/02/2020: € 20.000,00 assegno incassato il 20/02/2020 dall'Agenzia Entrate e Riscossione per il pagamento di avvisi di addebito emessi dall'INPS;*
- *in data 17/02/2020: € 1.862,74 assegno incassato il 24/02/2020 dall'Agenzia Entrate e Riscossione per il pagamento di un ulteriore avviso di addebito emesso dall'INPS;*
- *in data 24/02/2020: € 1.745,41 assegno incassato il 02/03/2020 dall'Agenzia Entrate e Riscossione per il pagamento di*

posizioni iscritte a ruolo" (cfr. Relazione Gestore pag. 4, Ricorso Micieli pag. 9)

- di essere attualmente coniugato con la Sig.ra Carla Zura Puntaroni, unione da cui non sono nati figli, risiedendo presso l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Roma ,Via Giovanni Lampariello, 30, condotto in locazione, con un canone pari ad € 900,00 mensili (cfr. doc.10, Relazione Gestore);
- di svolgere l'attività lavorativa di agente di commercio nel settore dei giocattoli, essendo titolare di partita iva in regime forfettario, rispetto a cui non è possibile determinare un'entrata mensile fissa, stante la stagionalità del settore merceologico di riferimento (cfr. doc.11-13, Relazione Gestore);

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue:

- che attualmente il patrimonio di cui dispone è composto unicamente dal c/c nr. 15023788 intrattenuto presso Credit Agricole che presenta un attivo pari a € 2.022,22 e, dalla polizza di previdenza individuale nr. 70115918 Generali Ass.ni del valore di € 1.241,20 (cfr. doc.15 e 18, Relazione Gestore);
- che presso l'intestato conto corrente risultavano tratti alcuni finanziamenti, più precisamente, il finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank n. 13938478 per l'acquisto dell'autovettura marca Hyundai che risulta estinto (stante l'avvenuta vendita del veicolo acquistato mediante il suddetto finanziamento, cfr. doc.16, Relazione Gestore), il finanziamento Compass Banca per € 7.500,00 da rimborsare in 60 rate - attualmente in corso (cfr. doc.17, Relazione Gestore) nonché, le somme incassate derivanti dall'attività lavorativa e quelle utilizzate dall'istante per il pagamento di imposte e tributi;
- di essere altresì titolare di conto CREVAL, con attuale saldo di € 96,10, dove è confluita parte delle somme ricavate dalla vendita della propria quota di proprietà dell'intestato

appartamento inerente il precedente rapporto di coniugio, nonché alcuni arretrati dovuti ad ADER (cfr. doc.20, Relazione Gestore);

- di percepire un reddito da lavoro autonomo relativo all'attività di rappresentanza nel settore giocattoli, non quantificabile con una quota mensile fissa, che nell'anno 2021 ha registrato redditi lordi annui per complessivi € 49.155,00, il cui andamento si è confermato sostanzialmente uguale nel successivo 2022;
- di non avere titolarità di alcun altro bene oltre a quelli sopra indicati, potendo fare affidamento sui soli proventi che derivano dall'attività lavorativa svolta (cfr. Relazione Gestore).

Con riferimento alla massa debitoria, a carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

1. € 939,00 spese di procedura in prededuzione (cfr. preventivo OCC doc. 6 Relazione Gestore)
 2. € 111.803,81 in privilegio- art 2752 c.c. Ader
 3. € 32.176,61 in privilegio- art 2752 c.c. INPS
 4. € 6.227,34 in privilegio- art 2752 c.c. Ader (importi non iscritti a ruolo)
 5. € 284,68 in privilegio- art 2752 c.c. Tributi Locali TARI
 6. € 4.062,50 in chirografo Compass Banca- finanziamento
- per una complessiva situazione debitoria pari a **€ 158.381,44**;

considerato che, l'istante dispone di entrate mensili solo lievemente superiori (nel 2021 pari a € 4.096,25 mensili) alla quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e al mantenimento del suo nucleo familiare che ha indicato nel complessivo ammontare di € 3.826,50 (cfr. doc. 19, Relazione Gestore);

rilevato che, il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare

che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **MICIELI ANTONIO** nato a Francavilla al Mare il 13/06/1957, residente in Roma, via Giovanni Lampariello n. 30, C.F. MCLNTN57H13D763M,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC - Avvocato Alessandro Muscia (C.F. MSCLSN66D25H501K) con studio in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 15

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.


DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 17.7.2024


Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Andrea Coluccio



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 18/7/2024

